

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici maggio duemilaventiquattro, in Roccaraso, al Viale degli Alberghi, presso la Sala Consiliare del Comune di Roccaraso, alle ore

Innanzi a me LUIGI ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente in Roccaraso con studio al Largo San Rocco n. 3,

SI È RIUNITA

l'assemblea degli associati della

"ASSOCIAZIONE ADELIO DI NATALE",

non riconosciuta, con sede in Comune di Roccaraso, Largo San Rocco n. 3, codice fiscale 91011810669, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adozione di un nuovo testo di Statuto Associativo che recepisca gli adeguamenti della disciplina del d.lgs. 117/2017, ai fini dell'iscrizione nel "R.U.N.T.S." (Registro Unico Nazionale Terzo Settore;
- 2) delibere inerenti e conseguenti.

È PRESENTE:

--Colecchi Dario, nato a Roma (RM) il 21 luglio 1971, residente a Roccaraso (AQ), in Via Conca d'Oro n. 14, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da me reso edotto e quindi consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiara innanzi a me Notaio:

- che in data 22 dicembre 2023 è stata costituita l'associazione non riconosciuta, di promozione sociale, denominata "ASSOCIAZIONE ADELIO DI NATALE", giusta atto per me notaio, rep. n. 265, registrata ad Avezzano il 29 dicembre 2022 al n. 5294, Serie 1T;

- che ai sensi del detto Atto costitutivo e del vigente Statuto Associativo, esso stesso Colecchi Dario si costituisce al presente atto quale Presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'Associazione, a quanto infra legittimato ai sensi del vigente Statuto Associativo.

Il costituito mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo io notaio, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, per acclamazione unanime dei presenti e ai sensi di Statuto, il signor Colecchi Dario, il quale,

CONSTATATO

- 1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di statuto, per la data odierna alle ore 7:30 (sette e trenta) in prima convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del

Registrato a
Castel di Sangro
il **23 maggio 2024**
n. **609**
Serie **1T**

giorno di cui sopra;

2) che in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum degli associati aventi diritto di voto, richiesto dalla Legge e dallo Statuto per poter deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

3) che lo Statuto associativo prevede che, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria siano validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti;

4) che sono presenti gli associati, come da foglio di presenza che al presente atto si allega sotto **la lettera "A"**;

5) che comunque è stato raggiunto il quorum costitutivo atto a deliberare quanto infra;

6) che è presente l'intero Consiglio direttivo, ad eccezione dei consiglieri Cipriani Giulia e Di Girolamo Nunzia;

7) che l'associazione non ha un organo di controllo;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti e non essendosi nessuno dei presenti opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

essendo stata da esso verificata la regolarità della costituzione, validamente costituita la presente assemblea ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

A questo punto, prende la parola il Presidente il quale espone le novità normative sugli Enti del Terzo Settore come da d.lgs. 117/2017.

Il Presidente fa presente l'importanza della nuova normativa tenuto conto delle prospettive future dell'Ente e considerate l'attività e le finalità perseguite dall'Associazione all'interno della comunità.

All'uopo il Presidente fa presente che l'Associazione rispetta tutti i requisiti previsti dalla nuova norma *de quo*, e pertanto propone di adottare un nuovo testo di statuto che sia conforme alla normativa sugli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente precisa che l'unico requisito ad oggi non ancora raggiunto è quello patrimoniale previsto dall'art. 22 comma 4 del d.lgs. 117 del 2017.

Di conseguenza, in un'ottica di crescita graduale, il Presidente propone che comunque l'Associazione adegui il proprio Statuto associativo alla nuova normativa e che venga iscritta, a propria cura, nel "R.U.N.T.S." (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) senza acquistare la personalità giuridica.

Sempre in ottica futura, il Presidente fa constare che, in tal modo, una volta raggiunto anche il requisito patrimoniale, avendo già adeguato lo Statuto associativo, l'Associazione sarà "pronta" per l'acquisto della personalità giuridica.

Il Presidente dà lettura agli associati del nuovo testo di Statuto Associativo.

Il Presidente stesso, nel regolare lo svolgimento dell'assemblea, in assenza di richieste dei soci, per la verbalizzazione di loro dichiarazioni, invita l'assemblea medesima a deliberare in merito.

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità dei presenti, come il Presidente accerta e mi dichiara,

DELIBERA

I

di ratificare l'operato dell'Organo di Amministrazione fino ad oggi;

II

di attivare ogni procedura necessaria per l'iscrizione nel "R.U.N.T.S." (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) senza acquistare la personalità giuridica;

III

di adottare il nuovo testo di Statuto Associativo, approvandolo, a totale sostituzione del testo previgente;

IV

di conferire ogni più ampio potere, mandato e delega al Presidente pro-tempore del Consiglio direttivo per dare esecuzione alla presente delibera e per apportare allo Statuto le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione nei relativi registri.

Il Presidente dichiara di aver accertato che il voto è stato espresso in modo palese con comunicazione orale su tutti i punti all'ordine del giorno, con i seguenti risultati:

-favorevoli: tutti;

-astenuti: nessuno;

-contrari: nessuno.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e dieci.

Il componente consegna a me notaio lo statuto sociale nella sua forma aggiornata e mi chiede di allegarlo al presente atto.

Aderendo a tale richiesta allego sotto la **lettera "B"** l'indicato documento.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il costituito, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha dichiarato il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, art 82, comma 3, parte II e comma 5.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli uno per quattro fac-

ciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore dodici e quindici.

F.to: Colecchi Dario - Luigi Altiero, Notaio (Sigillo).

PRESENZE 11-05-2024

1) COLECCHI DARIO

2) DITOLA MARIO ALBERTO

3) DINATALE MATILDE

4) MARONE GIUSEPPE

5) ALBA ERNESTO PAOLO

6) MANVELLA FRANCESCO

7) GIAPPANNA GRAZIANO

8) D'ALTORIO DANTE

9) D'ALTORIO ROCCO

10) SALVATORI GIUSEPPE

11) CARLINI MARIAGIULIA

12) DI DALMAZIO MAURO

13) BIANELLI LORENZA

14) COLECCHI LUCA

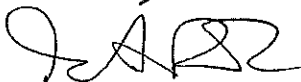
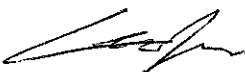
15) COLECCHI FELICE

16) DEL MONTE RITA

17) CORRADIETTI TULLIO

18) DONATELLI AURORA

19) MARCHIONNA ANTONELLA

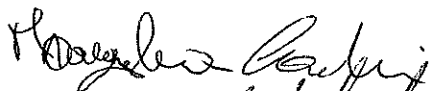
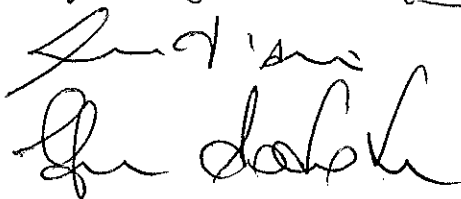
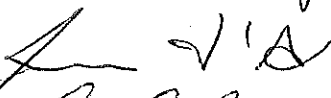
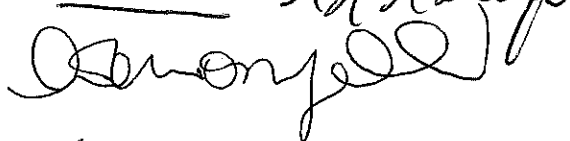
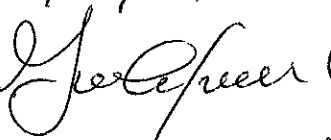


Matilde D. Natale

ASSENTE

Adelio Di Natale (DELEGATO)

Felice A. Matile (DELEGATO)

~~ASSENTE~~ (DELEGATO)~~ASSENTE~~ (DELEGATO) (DELEGATO) (DELEGATO)

Amore Deisel (DELEGATO)

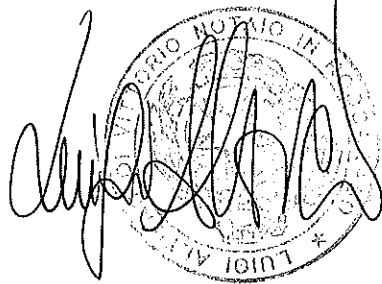
Amore Deisel

ASSENTE

ALLEGATO "A"

all'atto n° 824

della raccolta.



Colecchi Dario

3) BOCCABELLA GIANLUCA ASSENTE

4) DI NATALE ALEDEO *Alede N. Miteo*

5) CASTELLI GIUSEPPE CLAUDIO *G. G. G.*

6) CIPRIANI FRANCESCA *F. C.*

7) DI NATALE PECICIA *Pec. N. Miteo*

8) DEL CASTELLO MARINA *Marina Del Castello*

9) DI GIOIA ANTONIO *A. D. G.*

10) ROCCA ALESSANDRO *A. R.*

Colacchi' Doria

Chapman 

Allegato "B" all'atto n. 824 della Raccolta

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE ADELIO DI NATALE-APS"**

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita - conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (quest'ultimo di seguito per brevità D.Lgs. 117/2017), l'Associazione non riconosciuta denominata: **"ASSOCIAZIONE ADELIO DI NATALE-APS"**, di seguito indicata per brevità "l'Associazione".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017).

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roccaraso (AQ). Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Pescasseroli ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative nel territorio della provincia de L'Aquila competono al Consiglio Direttivo e non costituiscono modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

4. L'Associazione opera nel territorio europeo e principalmente in quello italiano.

5. L'Associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità e principi

1. L'Associazione è istituita in memoria di Adelio Di Natale e si propone, seguendo gli ideali che hanno contraddistinto il suo percorso di vita e professionale, di mantenerne immutato il ricordo, di continuarne l'impegno promuovendo i valori da lui espressi e perseguiti con passione per lo sviluppo sociale e culturale del territorio, al fine di elevare la coscienza e la crescita della collettività attraverso la conoscenza e valorizzazione culturale e ambientale del territorio.

2. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

3. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di sviluppo

territoriale e di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4. La associazione persegue **finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali:**

- ideare, partecipare, organizzare e diffondere eventi di ogni tipo, anche realizzando consulenze e direzioni artistiche ed iniziative di promozione e animazione culturale varie;
- elevare la qualità della permanenza e della vita di chi abita in zone economiche svantaggiate anche in riferimento a valori civici e umani (occupandosi per esempio di: sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, conservazione delle bellezze naturali, riscoperta del patrimonio storico, alfabetizzazione digitale, educazione civica, promozione dei diritti fondamentali degli individui, condivisione della democrazia e dei valori della Costituzione italiana, difesa della salute, progresso civile, manifestazioni religiose, ecc.);
- sostenere e qualificare l'attività degli Enti del Terzo Settore e promuovere e diffondere i valori della solidarietà, dell'inclusione e della coesione sociale;
- la promozione di iniziative sportive, culturali e sociali;
- l'istituzione di premi e borse di studio;
- la promozione di progetti formativi e divulgativi;
- l'organizzazione di convegni, mostre concerti, rassegne, corsi e convegni;
- la promozione di iniziative volte ad incentivare l'aggregazione e la vita associativa attraverso qualsivoglia strumento ritenuto idoneo allo scopo.

L'Associazione può svolgere le proprie attività in Italia e all'estero.

L'Associazione, inoltre, può aderire, affiliarsi o consorziarsi, sostenere intese e scambi con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, per il raggiungimento delle proprie finalità, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni che perseguano le medesime finalità.

2. Gli scopi di cui al comma precedente sono perseguiti sia con attività in proprio, sia avvalendosi di soggetti esterni sempre per il conseguimento degli scopi di cui sopra.

Art. 3 - Attività dell'Associazione

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, **ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017**, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti **attività di interesse generale di cui alle lett. d), e), f), i), k), m), t), u), v), w) del D.Lgs. 117/2017** e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; la loro individuazione spetta al Consiglio Direttivo, con ratifica nell'Assemblea dei Soci.

3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e

strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.

4. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività ai sensi e nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci all'interno del Regolamento Economico dell'Associazione.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito da:

- a) eventuali beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione;
- b) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni erogazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente statuto;
- h) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e di altre normative competenti in materia.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio. Per ogni esercizio sociale il Consiglio predispone il bilancio preventivo e il piano delle attività dell'Associazione, i documenti dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

4. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione redige annualmente e rende pubblico il Bilancio Sociale predisposto dal Consiglio Direttivo così come approvato dall'Assemblea dei Soci.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili e gli avanzzi della gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

Art. 5 - Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore, così come definiti dal D.Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta e ne condividano gli scopi e le finalità nel rispetto del presente statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e delle norme nazionali e regionali in materia ed intendano collaborare per il perseguimento dei fini indicati nel presente statuto.

Ai sensi del presente articolo per Organizzazione autonoma si intende quella identificata da un proprio codice fiscale.

Trattandosi di associazione di promozione sociale, il numero degli Enti del Terzo Settore non potrà mai essere superiore, nel numero di associati, al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. Il numero dei soci è illimitato.

Trattandosi di associazione di promozione sociale, il numero degli associati non potrà essere inferiore a 7 (sette) persone

fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale.

3. Ogni ente associato è rappresentato all'interno dell'Associazione dal proprio Legale Rappresentante; partecipa all'Assemblea dei soci, che è regolata dai successivi articoli 9 e 10.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diretto recesso da parte del socio e le cause di esclusione all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge e riportate nel presente statuto. L'ammissione dei soci è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici, razziali o religiosi.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza, presentata in forma scritta dal Rappresentante Legale dell'ente richiedente, nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

3. L'ammissione è comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail. La deliberazione del Consiglio Direttivo è annotata nel Libro Soci.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. La deliberazione del Consiglio Direttivo deve contenere le motivazioni del rigetto.

5. Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

6. L'Assemblea delibera sulle domande di ammissione non accolte in occasione della prima riunione successiva all'istanza predetta. La deliberazione dell'Assemblea deve essere motivata. La deliberazione dell'Assemblea è comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

7. I soci hanno il diritto di:

a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- b) votare direttamente o indirettamente in Assemblea, purché iscritti nel Libro Soci da almeno un mese, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- c) accedere, per il tramite di persone fisiche facenti parte della propria compagine sociale, alle cariche associative dell'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali, mediante richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo.

8. I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare i principi, i valori e le norme del presente Statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) pagare la quota associativa annuale, se prevista;
- c) mantenere un comportamento rispettoso e degno nei confronti dell'Associazione;
- d) contribuire attivamente alla programmazione annuale dell'Associazione;
- e) comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari all'ammissione a socio.

9. Lo status di socio si perde in caso di:

- a) cancellazione del socio dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) per decadenza conseguente a scioglimento dell'ente associato o perdita dei requisiti soggettivi di adesione di cui all'art. 5, comma 1, del presente Statuto. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) recesso, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione del socio pervenga all'Associazione entro il 30 (trenta) settembre;
- d) esclusione, in caso di:
 - mancato rispetto dei principi, dei valori e delle norme dello Statuto nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista;
 - mancata partecipazione a 4 (quattro) Assemblee consecutive senza giustificato motivo.

10. Il recesso volontario e la decadenza del socio, a seguito della prevista comunicazione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne cura la cancellazione dal Libro soci.

11. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea,

nella prima seduta utile, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione. Il provvedimento definitivo di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

12. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

13. La perdita dello status di associato, per qualsiasi causa intervenuta, non dà diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed essere privi di cause di incompatibilità. I componenti degli Organi di Controllo inoltre devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017.

3. Requisiti di onorabilità. Non possono assumere cariche sociali dell'Associazione coloro che:

- e) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
- f) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g) sono stati condannati con sentenza definitiva salvo gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, immobiliare, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto n. 267/1942;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per qualunque delitto non colposo;
- h) non devono essere sottoposti a procedimenti penali definiti o in corso in relazione a delitti non colposi.

4. Requisiti di professionalità. Possono assumere cariche sociali nell'Associazione coloro che hanno precedentemente avuto ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in associazioni, Enti pubblici e privati, Aziende o società per almeno un biennio.

5. Requisiti di incompatibilità. Non possono assumere cariche sociali nell'associazione:

- a) persone retribuite dall'Associazione;
- b) persone che, come titolari, amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento abbiano parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse dell'Associazione;
- c) consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo a favore dell'Associazione;
- d) persone che facciano parte di organismi preposti al finanziamento e/o al controllo dell'associazione.

6. Requisiti di indipendenza. È fatto divieto di ricoprire l'incarico di presidente o di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di Giunta e Consiglio Regionale, di associazioni di Comuni e di Consorzi intercomunali e di incarichi di giunte e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- c) i Parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o sindacati.

In caso di candidatura a uno dei ruoli e/o degli incarichi di cui al comma precedente, la carica di Consigliere o Presidente viene sospesa. In caso di elezione o assunzione del ruolo o

dell'incarico, il Consigliere o il Presidente decade automaticamente.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività dello stesso ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, e in generale con gli obblighi imposti dall'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2. Ciascun associato dispone del voto singolo diretto e partecipa all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro rappresentante da egli delegato mediante la compilazione di un apposito mandato; in ogni caso, il socio non può partecipare all'assemblea per il tramite di un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo dell'Associazione. Ciascun associato designa in sua rappresentanza nell'assemblea un componente titolare e un componente supplente.

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un solo associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di tre (tre) associati qualora l'associazione abbia meno di 500 (cinquecento) soci e fino a un massimo di 5 (cinque) associati qualora l'associazione abbia 501 (cinquecentouno) o più soci. Ogni persona fisica può pertanto esprimere un massimo di 4 (quattro) voti qualora l'associazione abbia meno di 500 (cinquecento) soci e un massimo di 6 (sei) voti qualora l'associazione abbia 501 (cinquecentouno) o più soci.

4. Il funzionamento di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo è definito nel regolamento assembleare approvato dall'assemblea. Lo stesso regolamento contiene le indicazioni per l'elezione delle cariche associative.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea, di potervi assistere ed esercitano il diritto di voto.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti per la sola

durata dell'assemblea. Spetta al Presidente dell'Associazione constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea elegge un Segretario, anche tra il personale dell'Associazione, con il compito di redigere il verbale della seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritto, a cura del Segretario dell'assemblea, nell'apposito Libro conservato presso la sede sociale. In caso di Assemblea elettiva, l'Associazione costituisce un seggio elettorale nominando un Presidente e due scrutatori tra i rappresentanti dei soci che non abbiano presentato candidature per le elezioni in oggetto.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente di norma almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta 2/3 (due/terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un/decimo) degli associati aventi diritto di voto ne ravvisino la necessità e ne facciano motivata richiesta.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, tramite comunicazione in forma scritta, tramite e-mail, da inviarsi ad ogni socio entro 8 (otto) giorni dalla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima, a distanza di almeno ventiquattro ore. L'Assemblea può essere convocata in un luogo diverso dalla sede sociale. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dall'ente, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio direttivo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della

votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel relativo verbale.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano, di persona, o, per delega, tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti al Libro Soci avente diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

5. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge tra i propri membri i componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 11, ne determina il numero e li revoca;
- b) elegge tra i soci il Presidente di cui al successivo articolo 11;
- c) nomina e revoca l'Organo di Controllo, stabilendone l'eventuale compenso nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale

compenso nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs 117/2017 o qualora se ne ravvisi la necessità;

e) delibera sull'eventuale quota associativa annuale;

f) approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 117/2017 e il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 117/2017;

g) discute e approva i programmi di attività;

h) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

l) approva i regolamenti dell'associazione ad eccezione del regolamento operativo di gestione di competenza del Consiglio Direttivo o di altri regolamenti di cui la stessa assemblea deleghi l'approvazione del Consiglio Direttivo;

m) ratifica, nella prima seduta utile, la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

n) delibera sulle istanze presentate in ordine al rigetto delle domande di ammissione dei nuovi soci di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del presente Statuto;

o) delibera sull'esclusione dei soci;

p) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti all'esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

q) determina i limiti di spesa e di rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'articolo 3 del presente Statuto;

r) ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Statuto, ratifica l'individuazione di attività diverse esercitata dal Consiglio Direttivo;

s) definisce il numero e istituisce gli organismi di partecipazione e coinvolgimento degli associati di cui all'art. 16 del presente Statuto

6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima

che in seconda convocazione, con un voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

3. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, o in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare le modifiche statutarie e proroga della durata dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 12 (dodici) consiglieri scelti fra i soci eletti dall'Assemblea; durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Il mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del Consiglio uscente.

2. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. Ogni socio ha diritto a proporre la candidatura di una sola persona alla carica di membro del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui più candidati ottengano il medesimo numero di voti, il candidato più giovane di età precederà quello più anziano.

5. Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.

6. Il Consiglio Direttivo potrà sostituire i propri componenti

per qualsivoglia motivo e comunque dopo 5 (cinque) assenze consecutive non giustificate, entro la quota di 1/5 (un quinto) salvo ratifica dell'Assemblea alla prima seduta utile, scegliendo tra l'elenco dei primi non eletti; oltre tale quota e/o in caso l'elenco dei nomi dei non eletti risultasse esaurito, verranno eletti uno o più nuovi membri del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea. I componenti così individuati rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del mandato di nomina.

7. In caso di morte, dimissione o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei primi non eletti; in caso l'elenco dei nomi dei non eletti risultasse esaurito, verranno eletti uno o più nuovi membri del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea.

8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci nel Regolamento Economico dell'Associazione.

12. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il Bilancio di previsione e la programmazione delle attività;
- c) propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione delle attività di cui all'art. 3, comma 4 del presente Statuto;
- d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- e) redige e presenta all'Assemblea il Bilancio Sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- f) redige e approva i regolamenti relativi alle materie di propria competenza;
- g) istituisce sedi secondarie operative;
- h) delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- i) cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà

dell'Associazione;

- j) delibera in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci che hanno versato le quote sociali;
- k) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- l) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la quantificazione delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- n) provvede all'assunzione del personale ed approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione;
- o) ha facoltà di costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- p) elegge, tra i propri componenti, uno o più Vicepresidenti
- q) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- r) delibera l'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Statuto che dovranno essere ratificate dall'assemblea.

13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta a quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

14. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto all'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

15. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

16. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario nominato in seno al Consiglio o tra i dipendenti dell'Associazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio

Direttivo tenuto a cura dal Consiglio stesso.

17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Ogni consigliere ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe di voto. I consiglieri possono intervenire alle sedute del Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa o vota e che lo stesso abbia la possibilità di seguire ed intervenire in ogni momento nella discussione.

18. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di potere e di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

19. Le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo sono definite nel regolamento dell'Associazione.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge, tempo per tempo vigente. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- e) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- f) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
- g) ha il potere di firma sociale;
- h) ha la facoltà di delegare altri membri del Consiglio Direttivo su specifiche questioni, attività e progetti connessi ai fini istituzionali.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, il

Vicepresidente assume la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione della prima riunione utile dell'Assemblea dei soci e la nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui, nella prima riunione utile dell'Assemblea, nessun socio si candidi per la carica di Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile.

3. Il Presidente, in caso di comprovata urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica di quanto fatto alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, collabora con questo nell'esercizio delle deliberazioni degli organi associativi e svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organo di controllo e Revisore Legale

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità. Inoltre, qualora, l'Associazione sia accreditato come Centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 117/2017, l'organo di controllo è in ogni caso obbligatorio.

2. L'Organo di controllo deve essere costituito interamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. A tutti i componenti dell'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai

sindaci.

5. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di controllo esercita la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

7. I membri dell'Organo di controllo nominati dall'Assemblea durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinominati fino a 2 (due) mandati consecutivi.

8. Il ruolo di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Libri sociali e regolamenti

1. Oltre ai libri contabili obbligatori, l'Associazione tiene i seguenti Libri sociali:

- Libro associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro Volontari di cui l'associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'Organo a cui rispettivamente si riferiscono.

2. Ciascun socio ha diritto a esaminare i libri sociali di cui al precedente comma, previa richiesta scritta al Presidente.

3. L'Associazione opera nel rispetto dei seguenti regolamenti:

- Regolamento operativo/gestione;
- Regolamento assembleare;
- Regolamento Economale.

4. L'Assemblea ha la facoltà di modificare i regolamenti di cui al comma precedente, approvare, modificare e abrogare ulteriori regolamenti che dovessero rendersi necessari.

Art. 16 - Trasparenza e pubblicità

1. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, l'Associazione rende pubblici sul proprio sito web, in apposita sezione, i seguenti documenti:

- Statuto;
- Regolamento operativo/gestione;
- Regolamento assembleare;
- Regolamento economale;
- Bilancio economico e relazione di missione;
- Bilancio sociale.

2. Tutti gli atti e la documentazione inerenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione sono adeguatamente promossi tramite il sito web ed eventuali altri strumenti di comunicazione ad esso afferenti.

3. L'Associazione provvede a pubblicare sull'apposita sezione del proprio sito web quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra documentazione richiesta dalle leggi in vigore in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 17 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio sociale residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 del presente articolo avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

5. Qualora l'Associazione sia stata accreditata come Centro di servizio per il volontariato, in caso di scioglimento o revoca

dell'accreditamento, le risorse del Fondo Unico Nazionale ad esso assegnate, ma non ancora utilizzate, devono essere versate entro 120 (centoventi) giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Organismo Nazionale di Controllo, che le destina all'Ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente o, in mancanza, agli altri CSV della medesima Regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fondo Unico Nazionale. In caso di scioglimento o revoca dell'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato, eventuali beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione mediante le risorse del Fondo Unico Nazionale mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'Associazione secondo le indicazioni provenienti dall'Organo Nazionale di Controllo.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to: Colecchi Dario - luigi Altiero, Notaio (Sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del
D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.